



## Informativa per la clientela di studio

del 20.09.2017

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### OGGETTO: GS INPS e Jobs Act autonomi - Le nuove aliquote contributive

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, **a decorrere dal 1° luglio 2017**, i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli Uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sono tenuti a versare **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento**. Per questi ultimi, quindi, l'onere contributivo passa **dal 32,72% al 33,23%**.

I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati **entro il 16 ottobre 2017** senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.


#### Premessa

La Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135, ed entrata in vigore dal giorno successivo, ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute **dall'anno 2017** per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.



In particolare, l'art. 7 - "Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL" - dispone che:

→ "All'articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo **0,51 per cento**".



## La novità

Alla luce dell'enunciato disposto normativo, Le confermiamo che - **a decorrere dal 1° luglio 2017** - per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli Uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, **è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.**



Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

1. **32,00%**, così come stabilito dall'art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
2. **0,50%**, stabilita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata Legge Finanziaria 2007);
3. **0,22%** disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

### NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - Dal 1° luglio 2017 -

Collaboratori, assegnisti, dottorandi di  
ricerca con borsa di studio, nonché  
amministratori e sindaci

32%

0,50%

0,22%

0,51%

**33,23%**

## Campo di applicazione

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- ✓ uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 – comma 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986);
- ✓ tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- ✓ dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Restano, invece, **esclusi** dall'aumento dell'aliquota contributiva pari allo **0,51%** i compensi corrisposti come:

- ✓ componenti commissioni e collegi;
- ✓ amministratori di Enti locali (D.M. 25.5.2001);



- ✓ venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs. 114/1998);
- ✓ rapporti occasionali autonomi (Legge 326/2003 art. 44);
- ✓ associati in partecipazione (non ancora cessati);
- ✓ medici in Formazione specialistica (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

### Le aliquote contributive 2017

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi (L. n. 81/2017), la informiamo che le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata INPS dalle aziende committenti, di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	Aliquote				
		IVS	Mal., mat., ANF	Maternità	Dis-coll	Tot.
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1B	SINDACO DI SOCIETA', ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1C	REVISORE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	32	0,5	0,22	0,51	33,23
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	32	0,5	0,22		32,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	32	0,5	0,22		32,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA...	32	0,5	0,22	0,51	33,23
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	32	0,5	0,22	0,51	33,23
07	VENDITORE PORTA A PORTA	32	0,5	0,22		32,72



09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)	32	0,5	0,22		32,72
10	CO. CO. CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI					
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	32	0,5	0,22	0,51	33,23
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	32	0,5	0,22		32,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	32	0,5	0,22		32,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	32	0,5	0,22	0,51	33,23
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	32	0,5	0,22	0,51	33,23



Si precisa che rimane comunque **immutata** la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un **1/3** e **2/3**.

### Le aliquote contributive 2017

L'aumento dell'aliquota al **33,23%** esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti **dall'1 luglio 2017**; mentre gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell'aliquota dello **0,51%** possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative, come indicato nella seguente tabella.

<b>Versamento dei contributi</b>	I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati <b>entro il 16 ottobre 2017</b> senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. (*)
<b>Flusso UNIEMENS</b>	Nella denuncia Emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all'aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata <b>entro il 31 ottobre 2017</b> .

(\*) Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.

Distinti saluti